



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 33 DEL 15.04.2019

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta presentata dalla **ARCICONFRATERNITA DEL SS. ROSARIO di Amantea** in data 28/03/2019 Prot. 4497 intesa ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento della processione della Via Crucis che si terrà il giorno 16/04/2019 e che rientra nell'ambito delle manifestazioni religiose quaresimali;

Considerato che l'evento osserverà il seguente itinerario: **Partenza Chiesa Matrice Parrocchia di San. Biagio, Via Indipendenza, C/so Umberto I, Piazza Croce e ritorno percorrendo lo stesso itinerario;**

Considerato che l'evento è particolarmente importante ed atteso da tutta la comunità Amanteana per cui è ipotizzabile una numerosa presenza di fedeli;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento di limitazione della circolazione nonché l'istituzione del divieto di sosta nelle strade interessate, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità per i partecipanti alla processione;

Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 7 commi 1° lett. a) e 13° e 159 del C.d.S. D.lgs. n.285/92;

Visto la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto Il Vigente Codice della Strada e le successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

MARTEDI' 16 aprile 2019 dalle ore 17:00 fino a conclusione della Via Crucis, il divieto di sosta su Via Indipendenza, C/so Umberto I, e Piazza Croce, nonché la sospensione della circolazione a partire dalle ore 19:00.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

- SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
- SARÀ INSEBITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;
- SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;
 - c) alla Delegazione di Spiaggia di Amantea;
 - d) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Responsabile del Settore P.M.
Rag. Giancarlo Socievole

Città di Amantea (Provincia di Cosenza)	
Protocollo	Albo Pretorio
N° Reg.	240
Dal	15 APR. 2019
Al	30 APR. 2019

